

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE TELEMATICA DELL'ELENCO DEGLI OPERATORI ECONOMICI DA CONSULTARE PER GLI AFFIDAMENTI DI BENI E SERVIZI**

**Sommario**

Art. 1 – FINALITÀ

Art. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE

Art. 3 – STRUTTURA DELL'ALBO

Albo dei Fornitori di Beni e Servizi

Art. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI

Art. 5 – MOTIVI DI ESCLUSIONE

Art. 6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE

Art. 7 – CONTROLLI

Art. 8 – FORMAZIONE ALBO

Art. 9 – DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO

Art. 10 – CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO

Art. 11 – PARTECIPAZIONE ALLE PROCEDURE TELEMATICHE DI GARA

Art. 12 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Art. 13 – RESPONSABILITÀ AMMINISTRATIVA, D.LGS. 231/2001

Art. 14 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

Art. 15 – NORMA DI COORDINAMENTO

Art. 16 – PUBBLICITÀ

Art. 17 – ENTRATA IN VIGORE

**ART. 1 – FINALITÀ**

Il presente documento disciplina l'istituzione e la gestione di un Elenco di Operatori Economici (di seguito anche Albo) che il Parco Regionale del Serio si riserva di utilizzare per l'individuazione di soggetti idonei a fornire Beni e Servizi.

Il Regolamento è finalizzato ad assicurare l'applicazione uniforme, sistematica e puntuale dei criteri di selezione degli operatori economici iscritti nell'Albo, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità, trasparenza, concorrenza e rotazione.

**ART. 2 – AMBITI DI APPLICAZIONE**

L'Albo sarà utilizzato dal Parco Regionale del Serio nei seguenti casi:

1. In base all'art. 36 del D. Lgs 50/16 per servizi e forniture per importi sotto soglia;
2. Negli altri casi previsti e consentiti dalla legge.

**ART. 3 – STRUTTURA DELL'ALBO**

L'Albo è articolato in una sola sezione, e precisamente:

- ❖ Aziende o Cooperative fornitrici di beni e servizi;

Tale sezione che compone l'Albo è suddivisa in categorie e sottocategorie, identificate per codice e descrizione:

**Albo dei Fornitori di Beni e Servizi**

L'operatore economico che intende iscriversi all'Albo Fornitori di beni e servizi ha facoltà di registrarsi ad un numero di categorie merceologiche pari alle abilitazioni indicate nel certificato camerale.

Le categorie merceologiche alle quali il Soggetto richiedente vuole iscriversi devono trovare un preciso riscontro nelle attività espletate dal Soggetto medesimo rilevabili dal certificato della CCIAA.

Il Parco Regionale del Serio si riserva la facoltà di integrare il numero delle categorie/sottocategorie merceologiche previste, qualora le ritenga utili ai fini gestionali ovvero per specifiche esigenze sopravvenute.

#### **ART. 4 – REQUISITI DI AMMISSIONE E SOGGETTI AMMESSI**

Sono ammessi a presentare l'istanza di iscrizione i soggetti di cui all'art. 45, comma 2, ad esclusione della lettera d), e all'art. 46, comma 1, ad esclusione della lettera e), del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. e ii., in possesso dei requisiti di carattere generale e professionale di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm. e ii.

Per essere iscritti all'Albo i soggetti interessati, in base alle specializzazioni risultanti dalla certificazione prodotta, operanti nell'ambito del territorio nazionale dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti, tutti in corso di validità, appositamente dichiarati o certificati:

- ❖ iscrizione nel Registro delle Imprese o all'Albo Cooperativo tenuto dalle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, relativa al settore merceologico per il quale si chiede l'iscrizione;
- ❖ qualora il soggetto non sia tenuto all'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla C.C.I.A.A. deve essere attestata dalla dichiarazione del titolare/legale rappresentante resa in forma di autocertificazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000;
- ❖ regolarità contributiva ( D.U.R.C.);
- ❖ adempimento agli obblighi inerenti la sicurezza sui luoghi di lavoro previsti dalla vigente normativa in materia, con particolare riferimento al D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
- ❖ capacità economica e finanziaria, concernente il fatturato globale dell'impresa e l'importo relativo alle forniture o servizi, corrispondenti alla propria categoria e sottocategoria, realizzate negli ultimi tre esercizi;
- ❖ capacità tecnica documentata mediante:
  1. descrizione dell'attrezzatura tecnica, con la precisazione delle misure adottate per garantire la qualità;
  2. l'indicazione dei tecnici e degli organi tecnici di cui l'impresa ha disponibilità;
  3. certificazioni di legge e certificazioni volontarie rilasciate da organismo riconosciuti per la certificazione "Sistema Qualità";
- ❖ possesso delle eventuali certificazioni di qualità e/o di gestione ambientale inerenti il proprio settore (UNI EN ISO 9000, ecc.);
- ❖ adempimenti di cui all'art. 17 della Legge 12/03/1999, n. 68, ovvero dichiarazione che attesti le ragioni dell'esonero dagli obblighi relativi all'assunzione dei disabili;
- ❖ possesso di adeguata struttura organizzativa che consenta di dare inizio alla prestazione richiesta, qualora sussistano motivi di particolare urgenza, entro al massimo 24 (ventiquattro) ore;

#### **ARTICOLO 5 MOTIVI DI ESCLUSIONE**

Ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura d'appalto o concessione, la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, per uno dei seguenti reati:

a) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;

- b) delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
- b-bis) false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del codice civile;
- c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- d) delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
- e) delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007, n. 109 e successive modificazioni;
- f) sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24;
- g) ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

Costituisce altresì motivo di esclusione la sussistenza, con riferimento ai soggetti indicati al comma 3, di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia.

Le succitate esclusioni vanno disposte se la sentenza o il decreto ovvero la misura interdittiva sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; di un socio o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, ivi compresi institori e procuratori generali, dei membri degli organi con poteri di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Un operatore economico è escluso dalla partecipazione a una procedura d'appalto se ha commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui al decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015, ovvero delle certificazioni rilasciate dagli enti previdenziali di riferimento non aderenti al sistema dello sportello unico previdenziale. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande.

Viene escluso dalla partecipazione alla procedura d'appalto un operatore economico che si trovi in una delle seguenti situazioni, anche riferita a un suo subappaltatore nei casi di cui all'articolo 105, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 qualora:

- a) la stazione appaltante possa dimostrare con qualunque mezzo adeguato la presenza di gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del codice;
- b) l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del codice;
- c) la stazione appaltante dimostri con mezzi adeguati che l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità.
- Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni, riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, non diversamente risolvibile;
- e) una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- f-bis) l'operatore economico che presenti nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o dichiarazioni non veritiere;
- f-ter) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione perdura fino a quando opera l'iscrizione nel casellario informatico;
- g) l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Si dovrà, pertanto, escludere un operatore economico in qualunque momento della procedura, qualora risulti che l'operatore economico si trova, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni sopra richiamate.

In particolare un operatore economico, o un subappaltatore, che si trovi in una delle situazioni sopra richiamate, limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti.

Se tali misure sono ritenute sufficienti dalla stazione appaltante, l'operatore economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico.

Un operatore economico escluso con sentenza definitiva dalla partecipazione alle procedure di appalto non può avvalersi della possibilità prevista dai commi 7 e 8 dell'art. 80 del codice nel corso del periodo di esclusione derivante da tale sentenza.

Se la sentenza di condanna definitiva non fissa la durata della pena accessoria della incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione, ovvero non sia intervenuta riabilitazione, tale durata è pari a cinque anni, salvo che la pena principale sia di durata inferiore, e in tale caso è pari alla durata della pena principale e a tre anni, decorrenti dalla data del suo accertamento definitivo, nei casi di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 80 del codice ove non sia intervenuta sentenza di condanna.

Le cause di esclusione previste dall'art. 80 del codice non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto ai sensi del comma 1 dell'art. 80 del codice fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia.

Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti per i quali ricorrano i motivi di esclusione previsti dall'art. 80 del codice.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni sostitutive di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 obbliga il concorrente che vi ha dato causa a regolarizzare la propria posizione.

In tal caso, la stazione appaltante assegnerà al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere.

## **ART. 6 – MODALITÀ DI ISCRIZIONE**

I soggetti che intendono ottenere l'iscrizione all'Albo devono presentare, tramite posta elettronica certificata, da inviare all'indirizzo del Parco Regionale del Serio ([parco.serio@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.serio@pec.regione.lombardia.it)) a pena di esclusione, la seguente documentazione, firmata digitalmente:

1. Domanda di iscrizione all'Elenco degli operatori economici (Albo fornitori beni e servizi) del Parco Regionale del Serio – modulo "A1";
2. Elenco di cui all'allegato "B" relativo alle "Categorie Merceologiche", ai fini dell'iscrizione all'Albo sono considerate valide esclusivamente le categorie merceologiche incluse in tale allegato ed oggetto della richiesta. I Fornitori dovranno indicare le categorie e le classi per le quali chiedono l'iscrizione;
3. Autocertificazione di cui agli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 nel rispetto delle disposizioni dell'art. 80 del D. Lgs. 50/2016 e s.m. e i." – MODULO "D";

4. fotocopia del documento di identità in corso di validità del legale rappresentante delle ditte/società che sottoscrive la documentazione;
5. copia della Procura speciale, nel caso in cui la domanda d'iscrizione e le dichiarazioni siano rese e sottoscritte da Procuratore Speciale.
6. la documentazione relativa alla dimostrazione della capacità economica -finanziaria e della capacità tecnica;
7. eventuali attestazioni e documentazioni a dimostrazione dei requisiti di ammissione.

E' facoltà del soggetto richiedente all'iscrizione presentare ogni ulteriore documentazione utile ai fini della presentazione dell'impresa.

L'Ente si riserva, nel corso del procedimento di iscrizione, di richiedere al soggetto interessato di comprovare il possesso dei requisiti, attraverso la presentazione di specifica ed ulteriore documentazione.

La documentazione di cui sopra deve essere sottoscritta:

- a) dal titolare, se si tratta di impresa individuale;
- b) dal socio, se si tratta di società in nome collettivo;
- c) dai soci accomandatari, se si tratta di società in accomandita semplice;
- d) dagli amministratori muniti di potere di rappresentanza, se si tratta di altro tipo di società o Consorzi;

## **ART. 7 – CONTROLLI**

Le domande sono soggette a valutazione da parte del Responsabile del Settore interessato alla fornitura del bene, della prestazione o del lavoro.

L'ammissione della domanda di iscrizione, ovvero l'inammissibilità della stessa per carenza requisiti, verrà comunicata per iscritto a ciascun Fornitore.

Il Responsabile del Settore procederà al rigetto della domanda di iscrizione nei seguenti casi:

- mancato possesso anche di uno solo dei requisiti di cui al precedente articolo 4;
- motivi di esclusione di cui al precedente articolo 5;
- in cui non venga fornito uno solo dei documenti di cui al precedente articolo 6;
- documentazione presentata, a comprova dei requisiti richiesti, non sia atta a confermare il possesso anche di uno solo di essi.

Non è consentito ad un soggetto di presentare contemporaneamente per una singola categoria di cui all'Elenco allegato "B", domanda di iscrizione in forma individuale ed in forma associata (Consorzio) ovvero partecipare in due o più Consorzi che hanno presentato domanda per una singola categoria di cui all'Elenco allegato "B";

I Responsabili dei Settori si riservano di fare gli accertamenti, anche a campione, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., relativamente al possesso dei requisiti dichiarati.

In sede di presentazione dell'offerta, gli operatori economici invitati a gara dovranno attestare sotto la propria responsabilità penale, mediante dichiarazione sostitutiva di certificazione in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che i dati forniti nell'ambito dell'iscrizione all'Albo corrispondono al vero. Tale dichiarazione sarà sottoposta a verifica con riferimento all'aggiudicatario e al secondo classificato. La medesima dichiarazione dovrà essere resa anche dall'operatore economico individuato quale diretto affidatario e sarà verificata anteriormente al conferimento dell'incarico.

## **ARTICOLO 8 – FORMAZIONE ALBO**

I soggetti interessati ad essere iscritti all'Albo dovranno presentare apposita domanda contenente tutte le informazioni e la documentazione richiesta, secondo le modalità e con le forme indicate dal presente Regolamento e dai suoi allegati.

Il soggetto interessato deve **entro la data di scadenza fissata con determinazione dirigenziale:**

- **trasmettere l'istanza completa di tutti i relativi allegati, firmati digitalmente, a mezzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata: [parco.serio@pec.regione.lombardia.it](mailto:parco.serio@pec.regione.lombardia.it) riportante**

## **la dicitura: “ALBO FORNITORI DI BENI E SERVIZI-DOMANDA DI ISCRIZIONE- PARCO REGIONALE DEL SERIO”.**

L'Amministrazione non si assume alcuna responsabilità per la mancata ricezione della domanda e della relativa documentazione dovuti a disguidi, o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Tutta la documentazione trasmessa mediante posta elettronica certificata deve essere sottoscritta digitalmente in conformità all'art. 6, ed allegato documento di identità in corso di validità.

Saranno escluse le domande non presentate con il modello allegato, presentate da soggetti non in possesso dei requisiti richiesti, mancanti della documentazione richiesta e con modalità diverse da quelle indicate dal presente regolamento o non debitamente sottoscritte dagli interessati.

A sua discrezione, il Parco Regionale del Serio, potrà richiedere integrazioni, chiarimenti o documentazione. Il termine stabilito per la presentazione di integrazioni, chiarimenti o documentazione è di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; le stesse domande sono ritenute idonee per l'iscrizione soltanto al momento in cui vengono completate.

Le domande di iscrizione pervenute secondo le modalità suddette, a seguito di verifica della sussistenza della documentazione richiesta, saranno inserite nell'Albo.

L'iscrizione nell'elenco relativo a ciascuna categoria sarà determinata in base all'ordine cronologico di candidatura.

L'albo sarà predisposto entro 60 giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle domande e ne sarà data la più ampia diffusione sul profilo web del Parco Regionale del Serio.

### **ART. 9 – INFORMAZIONI GENERALI**

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento delle gare saranno recapitate a mezzo posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo di posta elettronica indicato dall'operatore economico in fase di iscrizione all'Albo Fornitori.

Il possesso e l'indicazione di una casella PEC è obbligatoria al fine di garantire la massima certezza al flusso delle comunicazioni; si invitano per cui tutti gli operatori economici a dotarsi di un indirizzo di posta elettronica certificata da indicare quale domicilio eletto per il recapito delle richieste d'offerta e di qualsiasi comunicazione ad esse correlata nella sezione dell'istanza di ammissione.

Qualora l'impresa non disponesse di un indirizzo PEC, non sarà possibile inoltrare la richiesta di inserimento nell'Albo, in quanto requisito obbligatorio all'iscrizione e obbligo di legge parimenti alla comunicazione della stessa al registro imprese.

L'iscrizione all'Albo comporta l'accettazione incondizionata di quanto contenuto nel presente Regolamento ed eventuali integrazioni.

### **ART.10 – MODALITA' DI AGGIORNAMENTO DELL'ALBO**

Ai fini del mantenimento dell'iscrizione ciascun operatore economico incluso nell'elenco sarà chiamato con cadenza biennale entro la data del 31 luglio dell'anno in cui si effettua l'aggiornamento, ad effettuare l'adeguamento/conferma dei requisiti richiesti per l'iscrizione.

L'Ente provvederà biennialmente entro il 30 settembre ad aggiornare l'Albo mediante:

- l'iscrizione di nuovi fornitori che abbiano presentato richiesta entro il 31 luglio dell'anno di aggiornamento;
- l'inserimento di variazioni e/o integrazioni o cancellazioni relative a fornitori già iscritti pervenute entro il 31 luglio di ogni anno.

Ciascun operatore dovrà provvedere a rinnovare la richiesta di iscrizione a seguito della pubblicazione (entro il 31 maggio di ogni due anni) sul sito istituzionale dell'Ente: [www.parcodelserio.it](http://www.parcodelserio.it), dell'avvio della procedura di aggiornamento/conferma dell'Albo Fornitori. Gli operatori economici che non avranno provveduto

all'aggiornamento nei termini su indicati decadranno automaticamente dall'elenco. Il Parco Regionale del Serio provvederà a dare formale notizia all'operatore economico interessato dal provvedimento di sospensione per intervenuta decadenza.

La sospensione non equivale alla cancellazione dell'operatore economico: i dati rimarranno attivi nel sistema e, in caso di aggiornamento tardivo da parte dell'operatore economico, esso verrà riabilitato e reso visibile nell'albo.

Ciascun operatore economico è comunque tenuto ad aggiornare tempestivamente la propria iscrizione a fronte di variazioni intervenute sia in riferimento alla/e categoria/e merceologica/che per le quali si è iscritti all'albo, nonché ai requisiti minimi e alle altre informazioni fornite in sede di iscrizione.

L'operatore economico che subisce una qualsiasi variazione relativa all'istanza precedentemente inviata dovrà procedere alla riapertura della stessa, alla compilazione dei dati da variare e all'inoltro dell'istanza modificata.

Tale procedura comporta l'automatica sospensione dell'operatore economico dall'Albo Fornitori; detta sospensione, a seguito delle opportune verifiche del caso, potrà essere annullata (riattivazione del soggetto) o meno (conferma della sospensione) a seconda che la procedura di verifica abbia dato esito positivo o negativo.

Tale esito sarà comunicato tramite mail all'indirizzo di posta elettronica indicato in fase di registrazione.

#### **ART.11 – DURATA DELL'ISCRIZIONE E CANCELLAZIONE DALL'ALBO**

Gli operatori economici, limitatamente all'arco temporale su indicato all'art. 10 rimangono iscritte all'Albo fino a quando non interviene apposito provvedimento di cancellazione.

La cancellazione dall'Albo è disposta d'ufficio previo esperimento della procedura in contraddittorio di cui al capoverso successivo, nei seguenti casi:

- Carenza, originaria o sopravvenuta, dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui al precedente art. 4, o falsa dichiarazione mendace ai sensi del d. Lgs n.50/2016 e s.m.i.;
- Mancato aggiornamento della propria candidatura a fronte di intervenute variazioni di cui all'art.10;
- Grave negligenza o malafede nei confronti della Stazione Appaltante, nell'esecuzione del contratto;
- Qualora l'operatore economico non abbia risposto a tre inviti di partecipazione alle procedure di cui all'art. 2 del presente Regolamento senza fornire adeguata motivazione scritta.
- Grave e reiterata negligenza o malafede nell'esecuzione dei lavori e nella fornitura dei beni e dei servizi;
- Fallimento, liquidazione, cessazione di attività;

Nei casi previsti nel comma precedente, il Parco Regionale del Serio comunica l'avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio all'operatore economico tramite l'invio di una PEC contenente sintetica motivazione. Eventuali controdeduzioni dovranno pervenire entro 15 giorni. La Stazione Appaltante, decorsi 15 giorni dal ricevimento delle stesse, si pronuncerà definitivamente in merito alla cancellazione.

L'iscrizione all'Albo dell'operatore economico coinvolto nel procedimento di cancellazione sarà sospesa sino al termine di detto procedimento; l'iscrizione sarà sospesa anche qualora l'operatore economico abbia in corso un procedimento giudiziale con la Stazione Appaltante, fino al termine del procedimento stesso.

L'eventuale cancellazione comporterà l'eliminazione da tutte le sezioni dell'Albo e per tutte le categorie merceologiche per le quali l'operatore economico era stato iscritto.

La cancellazione potrà essere disposta anche su iniziativa dell'interessato.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di accettare la richiesta di reinscrizione dell'Impresa/Professionista cancellato.



## **ART. 12 – CRITERI DI GESTIONE E MOVIMENTAZIONE DELL'ALBO**

Tutte le richieste d'offerta nonché tutte le comunicazioni conseguenti all'espletamento della gara verranno inoltrate solo ed esclusivamente via PEC all'indirizzo di posta elettronica certificata specificatamente indicato nell'istanza.

La scelta dei fornitori da invitare alle procedure di gara e la ricerca di mercato rispetteranno i principi di rotazione con selezione casuale.

Sarà tenuta traccia all'interno dei sistemi informativi del numero di inviti per singolo operatore economico, ed il numero di affidamenti con relativi importi, consultabili dietro richiesta motivata e richiesta di accesso agli atti.

## **ARTICOLO 13 - GESTIONE DELLA ROTAZIONE**

Ove non ricorrono le condizioni per il ricorso al mercato elettronico e non vi siano Convenzioni Mepa attive, la scelta dei Fornitori iscritti all'Albo da invitare alle singole procedure per l'affidamento di contratti di servizi e/o forniture seguirà il criterio della rotazione nel rispetto dei principi di trasparenza, parità di trattamento, non discriminazione e proporzionalità, al fine di garantire la qualità delle prestazioni in ossequio ai principi di economicità, efficienza, efficacia, tempestività e correttezza.

Dal secondo affidamento in poi l'invito potrà essere esteso anche agli operatori economici risultanti aggiudicatari durante l'intero periodo di validità dell'Albo, purché nell'esecuzione delle prestazioni non siano incorsi in situazioni per le quali è prevista la cancellazione dall'Albo medesimo.

## **ARTICOLO 14 - TIPOLOGIA SERVIZI**

Al fine di agevolare l'individuazione degli operatori da invitare alle singole gare, i soggetti sono classificati in categorie e sottocategorie, secondo l'elenco di cui all'Elenco allegato "B", in relazione alla tipologia di forniture e/o servizi oggetto di attività.

## **ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.**

In conformità all'art. 13 e All'art. 14 del Regolamento U.E. n2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 sulla tutela dei dati personali si rammenta che il trattamento dei dati e delle informazioni che verranno comunicate sarà effettuato solamente per le finalità strettamente connesse alla gestione dell'albo.

I dati saranno trattati in modo lecito, secondo correttezza e con la massima riservatezza, e saranno registrati e conservati in archivi informatici e cartacei nel rispetto delle regole di sicurezza previste dalla Legge. Come stabilito dagli artt. 15 e 16 del predetto Regolamento, l'operatore economico iscritto ha diritto, in qualsiasi momento, di consultare e far modificare tali dati, qualora dovesse riscontrare errori.

Il titolare del trattamento è il Parco Regionale del Serio – Piazza Rocca n.1 24058 Romano di Lombardia (BG).

Con l'iscrizione all'Albo Fornitori e Professionisti l'operatore economico esprime, pertanto, il proprio consenso al predetto trattamento.

## **ARTICOLO 16 - NORMA DI COORDINAMENTO.**

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si rinvia alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

## **ART. 17 – OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

Gli operatori economici iscritti all'Albo dovranno rispettare quanto disposto dall'art. 3 della legge n. 136/2010 ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari relativi ai contratti pubblici.

## **ART. 18 – PUBBLICITÀ**

L'avviso di istituzione dell'Albo telematico è pubblicato sul sito web istituzionale: [www.parcodelserio.it](http://www.parcodelserio.it);

## **ART. 19 – ENTRATA IN VIGORE**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul sito web di [www.parcodelserio.it](http://www.parcodelserio.it) nella sezione "Amministrazione Trasparente- sottosezione "Bandi di Gara e Contratti"